

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 12-4729

**Art. 4 DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014. Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Indirizzi per l'assestamento degli interventi di edilizia sociale previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Interministeriale 16 marzo 2015.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 della Regione Piemonte riconosce e promuove, tra quelli fondamentali, il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali ed abitative tese ad assicurare risposta al fabbisogno delle persone meno abbienti, delle famiglie, nonché di particolari categorie sociali, a tal proposito, recita lo stesso articolo, la Regione esercita la propria azione di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale;

posto che, in attuazione di tale principio, si rende necessario coniugare le iniziative con le risorse disponibili assumendo, come finalità, quella di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi;

considerato che dall'analisi della situazione abitativa in Piemonte emergono da un lato la costante contrazione della disponibilità di alloggi sociali destinati alla locazione, dall'altro la sempre maggiore difficoltà delle famiglie in affitto a basso reddito a fare fronte alle spese per l'abitare;

tenuto conto che i programmi di intervento di edilizia sociale diretti all'incremento del patrimonio edilizio esistente o al recupero dello stesso, in linea di massima, si sviluppano e hanno durata pluriennale;

valutato che tale sviluppo pluriennale, positivo sotto il profilo della programmazione attuativa degli interventi, può tuttavia determinare, dopo la presentazione delle proposte di intervento, la formazione degli elenchi in ordine di priorità o delle graduatorie e prima dell'inizio dei lavori, l'insorgere di ulteriori situazioni degne di considerazione e valutazione;

dato atto che è attualmente in fase attuativa il Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica previsto dall'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e che detto programma prevede due misure di intervento aventi rispettivamente durata 2014-2017 per gli interventi ex lett. a), c. 1, art. 2 DI 16 marzo 2015 e 2014-2024 per gli interventi ex lett. b), c. 1, art. 2 DI 16 marzo 2015;

valutato che a fronte di un'unica raccolta di proposte di intervento da parte dei Comuni e delle Agenzie Territoriali per la casa conclusa il 31 luglio 2015 per gli interventi ex lett. a) e il 21 Agosto 2015 per gli interventi ex lett. b) gli interventi ritenuti ammissibili a seguito dell'apposita istruttoria di competenza regionale, secondo gli indirizzi e i criteri definiti con D.G.R. n. 11-1640 del 29 giugno 2015, sono stati ordinati in elenchi per priorità approvati con determinazioni dirigenziali n. 724 e n. 725 del 18 settembre 2015;

dato atto, altresì, che gli interventi sono stati ammessi a finanziamento con decreto ministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato sulla GU n. 265 del 13 novembre 2015; ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto la Regione può proporre al Ministero modifiche o integrazioni agli elenchi al fine di ottimizzare la programmazione regionale o l'esecuzione degli interventi;

tenuto conto che sono pervenute al competente Settore regionale da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti proposte di modifica agli elenchi relativi agli interventi ex lett. b), c. 1, art. 2 del DI 16 marzo 2015, con richieste di rilocalizzazioni o modifiche nell'ordine di priorità;

ritenuto necessario, pertanto, provvedere a definire criteri in base ai quali valutare le richieste di assestamento pervenute per il successivo inoltro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della modifica degli elenchi allegati al decreto ministeriale 12 ottobre 2015;

considerato che i criteri ritenuti opportuni in relazione alle caratteristiche dello specifico Programma sono:

a) per gli assestamenti con modifica di localizzazione:

- le nuove condizioni o le mutate esigenze presentate dai Comuni o dalle ATC sono valutabili se dovuti a calamità naturali o a motivi di sicurezza e ordine pubblico o di igiene e sanità di cui il proponente sia venuto a conoscenza dopo l'ammissione a finanziamento;
- la proposta di assestamento sia corredata dalla medesima documentazione prevista dall'avviso pubblico iniziale;
- le nuove condizioni o le mutate esigenze consentano, a seguito dell'istruttoria di competenza regionale, di assegnare il medesimo ordine di priorità ovvero un ordine di priorità tale da non pregiudicare l'ammissione a finanziamento degli altri soggetti attuatori;
- le risorse assegnabili con l'assestamento non possono superare il limite delle risorse già individuate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015;

b) per gli assestamenti senza modifica di localizzazione:

- le proposte presentate da Comuni o ATC sono valutabili se dovute a ragioni di razionalizzazione dell'attività di progettazione e attuazione dell'intervento finalizzate ad assicurare il rispetto dei termini di inizio lavori previsto dalla normativa e a ottimizzare l'esecuzione dei lavori stessi;
- l'assestamento proposto, pur modificando l'ordine di priorità indicato nel decreto ministeriale 12 ottobre 2015, non deve pregiudicare l'attuazione degli interventi a cura degli altri soggetti attuatori;

dato atto che le risorse relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 del "Programma" sono già state concesse ai beneficiari, e che le risorse relative alle annualità future saranno concesse a seguito del trasferimento delle risorse dello Stato alla Regione e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ritenuto necessario, inoltre, stabilire che l'ammissibilità degli assestamenti richiesti sia approvata con determinazione dirigenziale da trasmettere al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture al fine dell'ammissione e conseguente modifica degli elenchi allegati al decreto ministeriale 12 ottobre 2015, come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto medesimo;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale;

visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

visto il decreto interministeriale 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015;

visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015;

vista la D.G.R. n. 11-1640 del 29 giugno 2015 “Articolo 4 d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Criteri e indirizzi per la raccolta delle proposte di intervento da parte dei comuni e delle Agenzie Territoriali per la Casa e per la formulazione delle graduatorie regionali”;

unanime,

*delibera*

- 1) di definire, i seguenti criteri per la valutazione delle proposte di assestamento presentate da Comuni o alle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) degli interventi del Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica ammessi a finanziamento con decreto ministeriale 12 ottobre 2015:
  - a) per gli assestamenti con modifica di localizzazione:
    - le nuove condizioni o le mutate esigenze presentate dai Comuni o dalle ATC sono valutabili se dovuti a calamità naturali o a motivi di sicurezza e ordine pubblico o di igiene e sanità di cui il proponente sia venuto a conoscenza dopo l’ammissione a finanziamento;
    - la proposta di assestamento sia corredata dalla medesima documentazione prevista dall’avviso pubblico iniziale,
    - le nuove condizioni o le mutate esigenze consentano, a seguito dell’istruttoria di competenza regionale, di assegnare il medesimo ordine di priorità ovvero un ordine di priorità tale da non pregiudicare l’ammissione a finanziamento degli altri soggetti attuatori;
    - le risorse assegnabili con l’assestamento non possono superare il limite delle risorse già individuate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015;
  - b) per gli assestamenti senza modifica di localizzazione:
    - le proposte presentate da Comuni o ATC sono valutabili se dovute a ragioni di razionalizzazione dei cantieri/delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto dei termini di inizio lavori previsto dalla normativa e a ottimizzare l’esecuzione dei lavori;
    - l’assestamento proposto, pur modificando l’ordine di priorità indicato nel decreto ministeriale 12 ottobre 2015, non deve pregiudicare l’attuazione degli interventi a cura degli altri soggetti attuatori
- 2) di stabilire che l’ammissibilità degli assestamenti richiesti, a seguito dell’istruttoria regionale, sia approvata con apposita determinazione dirigenziale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la loro ammissione, e conseguente

recepimento, attraverso modifica degli elenchi allegati al decreto ministeriale 12 ottobre 2015;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

(omissis)